



## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

<b>art.1 co.9-10</b>	<b>TUIR: DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE (art.16 Tuir)</b> Introdotta nuova detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione convenzionati, stipulati per l'abitazione principale e per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che lascino la precedente casa di residenza con la famiglia per rendersi autonomi. L'eventuale incapacità genera il prodursi di un credito, da erogarsi secondo modalità da definirsi con provvedimenti attuativi. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
<b>art.1 co.11-12</b>	<b>TUIR: DETRAZIONI IRPEF E ASSEGNATI PERIODICI (art.13 Tuir)</b> Previsione di una detrazione specifica per i soggetti che percepiscono assegni che rappresentano oneri deducibili per il soggetto erogante (corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio). Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
<b>art.1 co.13-14</b>	<b>TUIR: ESONERO DALL'IRPEF</b> Nessuna imposta per i soggetti che siano titolari solo di redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
<b>art.1 co.15-16</b>	<b>TUIR: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ED ALTRE DETRAZIONI (artt.12 e 13 Tuir)</b> Prevista una nuova detrazione aggiuntiva di euro 1.200 per i genitori con almeno quattro figli a carico, che si trasforma in un credito per l'eventuale quota parte non goduta per incapacità. Ai fini della spettanza delle detrazioni dell'art.12, il reddito complessivo si determina senza considerare il reddito della abitazione principale ed alle relative pertinenze. Anche le detrazioni da art.13 spettano considerando il reddito complessivo senza conteggiare il reddito della abitazione principale e relative pertinenze. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
<b>art.1 co.17-24</b>	<b>PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</b> Introdotta proroga ad ampio raggio per le agevolazioni sul patrimonio edilizio, alcune delle quali (risparmio energetico) spettano anche in regime di impresa. In particolare, rientrano nella proroga: <ul style="list-style-type: none"><li>- Spese per la ristrutturazione dei fabbricati (36%) sostenute dal 01.01.2008 al 31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già noti;</li><li>- Acquisto di fabbricati ristrutturati da parte di imprese edili e cooperative, nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010, con rogito o assegnazione entro il 30.06.2011, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura;</li></ul>



<p>(continua)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal 01.01.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura;</li><li>- interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e <i>bonus</i> per l'acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010;</li><li>- prevista anche una nuova agevolazione per la spesa, sostenuta entro il 31.12.2009, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione. I benefici sono godibili, a scelta del contribuente, in unica soluzione o rate costanti da 3 a 10. Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità, non è richiesta la particolare documentazione di accompagnamento.</li></ul>
<p>art.1 co.91</p>	<p><b>RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI</b> Riaperti i provvedimenti che consentono la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di quote societarie e terreni posseduti alla data del 01.01.2008. Il riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione e giuramento della perizia, oltre che al versamento della imposta sostitutiva (2 o 4%) entro il 30.06.2008.</p>
<p>art.1 co.197-198</p>	<p><b>ONERI DEDUCIBILI (art.10 Tuir)</b> Sostituita la lett.e-ter, dell'art.10 per regolare la deduzione dei contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con apposito decreto. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro. Per i contributi versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.</p>
	<p><b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (art.51 Tuir)</b> Adeguato, per conseguenza, il testo dell'art.51 del Tuir, prevedendo che non concorrono a formare il reddito oltre ai contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, anche i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute di cui all'art.10, co.1, lett.e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'art.10, co.1, lett.e-ter).</p>
	<p><b>NORMA TRANSITORIA</b> Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal co.399, dell'art.1 della L. n.296 del 27 dicembre 2006.</p>



art.1 co.201	<b>DETRAZIONE RETTE PER ASILI NIDO</b> Prorogata al 2007 la detrazione del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.
art.1 co.202	<b>INTERESSI PASSIVI PER LA PRIMA CASA (art.15 Tuir)</b> Incrementato a 4.000 euro il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detrazione del 19% per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l'acquisto o la costruzione della prima casa.
art.1 co.204	<b>QUOTA REDDITO ESENTE PER FRONTALIERI</b> Per gli anni dal 2008 al 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per l'importo eccedente 8.000 euro.
art.1 co.207	<b>BONUS FORMAZIONE DOCENTI</b> Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
art.1 co.208	<b>ESTENSIONE DELLE DETRAZIONI IRPEF PER STUDENTI (art.15 Tuir)</b> Danno diritto alla detrazione del 19%, oltre ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n.431 del 9 dicembre 1998, e successive modificazioni, anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

## DISPOSIZIONI IN TEMA DI TASSAZIONE PROPORZIONALE DEI SOGGETTI IRPEF

art.1, commi 40-42	<b>TASSAZIONE PROPORZIONALE SOGGETTI IRPEF</b> Introdotta la facoltà – per le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società personali Snc e Sas – di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5%, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dal totale dovuto. L'opzione non è esercitabile in caso di adozione del regime di contabilità semplificata, in quanto è necessario effettuare un monitoraggio contabile del patrimonio netto.
--------------------------	--



Il sistema si fonda su tre specifiche presunzioni:

- prelievi e distribuzioni, al netto degli eventuali versamenti effettuati, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti;
- l'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili da assoggettare a tassazione in tali periodi;
- in caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI AGRARI E FONDIARI

art.1  
co.176

### ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI REDDITO AGRARIO (art.33 Tuir)

Si considerano produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'art.32, co.2, lett.b) del Tuir.

art.1  
co.177

### IMPRENDITORI AGRICOLI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

Le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, che si considerano imprenditori agricoli, possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

art.1  
co.178

### ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO E OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art.2135 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal DPR n.442/97.

## DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

art.1  
co.29-30

### REGIME DI UTILIZZO DELLE PERDITE (art.8 Tuir)

Nuova modifica al regime di utilizzo delle perdite prodotte da imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; le stesse, riducono il reddito complessivo del contribuente, potendo ridurre orizzontalmente tutti gli altri redditi del contribuente fino ad azzerarli ma perdono il 'riporto a nuovo'. Le disposizioni trovano efficacia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2008.

art.1  
co.33  
lett.a)  
e co.34

### DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA PER SOGGETTI IRPEF (art.56 Tuir)

Modifiche di coordinamento atte a sostituire il rinvio all'art.96 (oggi riservato ai soli soggetti Ires) con quello all'art.61, nonché ad eliminare un richiamo non più pertinente all'art.109. Adeguato, inoltre, il rinvio all'art.8 per la deduzione delle perdite. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.



Art.1 co.33 lett.b) e co.34	<b>DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF (art.61 Tuir)</b> La deduzione degli interessi passivi nel regime Irpef soggiace unicamente al rapporto tra proventi tassati ed esclusi e totalità dei proventi. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.c) e co.34	<b>ABROGAZIONE PRO RATA PATRIMONIALE E THIN CAP PER SOGGETTI IRES (artt.62 e 63 Tuir)</b> In relazione alla revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, vengono abrogati gli artt.62 e 63 del Tuir che prevedevano il pro rata patrimoniale e contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese; l'unica norma applicabile è il novellato art.61. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.d) e co.34	<b>DEDUZIONE INTERESSI PASSIVI PER IMPRESE IN SEMPLIFICATA (art.66 Tuir)</b> Eliminato, per gli imprenditori in semplificata, il riferimento all'applicabilità dell'art.96 del Tuir. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.e) e co.34	<b>RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (art.77 Tuir)</b> L'aliquota Ires è ridotta dal 33 al 27,50%, fermo restando il principio della invarianza del gettito complessivo; ciò significa che sono stati predisposti interventi paralleli di ampliamento della base imponibile. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.f) e co.34	<b>LIMITAZIONI ALLA RILEVANZA DELLE PERDITE (art.83 Tuir)</b> Nella determinazione del reddito complessivo, le perdite fiscali assumono rilevanza limitata in ipotesi di applicazione di regimi di parziale o totale detassazione del reddito. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett.g) e co.34	<b>REGOLE PER IL RIPORTO DELLE PERDITE (art.84)</b> In tema di riporto delle perdite, si apportano le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"><li>• Eliminazione del riferimento alla rilevanza parziale in caso di regimi di detassazione, più correttamente inserito nel precedente art.83 (la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2007);</li><li>• Eliminazione del riferimento all'art.96 ed al co.6 dell'art.109, contenuto al quarto periodo del co.1. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</li></ul>
art.1 co.33 lett.h) e co.34	<b>MODIFICHE ALLA PEX (art.87 Tuir)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• la percentuale di esenzione della plusvalenza realizzata torna alla misura del 95%;</li><li>• la disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;</li><li>• resta ferma l'esenzione all'84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta data, sino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi di imposta anteriori a quello in corso al 01.01.2004, senza limiti di tempo.</li></ul>



<p>art.1 co.58 lett.c)</p>	<p><b>PERIODO DI DETENZIONE MINIMA DELLE PARTECIPAZIONI PEX (art.87)</b> Riduzione del periodo di ininterrotto possesso da 18 a 12 mesi per l'applicazione del regime PEX.</p>
<p>art.1 co.83 lett.f)</p>	<p><b>SOCIETA' PARTECIPATE E PEX (art.87)</b> Si è ammessi al godimento della esenzione a condizione che la società partecipata sia collocata in stati aventi un regime fiscale allineato con quello interno e sia consentito un adeguato scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.</p>
<p>art.1 co.33 lett.i) e co.34</p>	<p><b>NUOVE REGOLE DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI NEL REGIME IRES (art.96 Tuir)</b> La deduzione degli interessi passivi per i soggetti Ires avviene seguendo un meccanismo composto da diversi passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• innanzitutto, si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;</li><li>• l'eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo, da individuarsi come differenza tra le voci di conto economico A) e B), quest'ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi);</li><li>• l'eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.</li></ul>
<p>(continua)</p>	<p>L'articolo, inoltre, prevede specifiche regole tese a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• individuare correttamente gli interessi attivi e passivi oggetto dei conteggi di cui sopra;</li><li>• escludere l'applicazione delle regole per le banche ed i soggetti finanziari (con esclusione delle holding di partecipazione), le società di assicurazione, le società consortili <i>ex lege</i> n.554/99, le società di progetto <i>ex D.Lgs. n.163/06</i>, le società per la realizzazione e l'esercizio di interporti <i>ex lege</i> n.240/90, nonché alle società con capitale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che svolgono attività nel settore dell'acqua, energia e riscaldamento;</li><li>• salvaguardare la prevalenza, sull'art.96, delle norme che prevedono, in via speciale, l'indeducibilità assoluta degli interessi passivi;</li><li>• introdurre specifiche disposizioni per i soggetti che applicano il consolidato.</li></ul> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per fornire un supporto ai contribuenti in sede di prima applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi definito secondo le regole generali è aumentato di euro 10.000 per il primo periodo di applicazione e di euro 5.000 per il secondo periodo di applicazione. Il co.36 introduce una norma transitoria per le immobiliari di gestione.</p>
<p>art.1 co.33 lett.l) e co.344</p>	<p><b>ABROGAZIONE DEL PRO RATA PATRIMONIALE E DELLA THIN CAP (artt.97 e 98 Tuir)</b> In conseguenza dell'introduzione del nuovo meccanismo di deduzione degli interessi passivi, per i soggetti Ires prevede l'abrogazione degli istituti del pro rata patrimoniale e della <i>thin cap</i>. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</p>



<p>art.1 co.33 lett.m) e co.34</p>	<p><b>DEDUZIONE LIMITATA PER LE PERDITE ATTRIBUITE DA SOGGETTI IRPEF PARTECIPATI (art.101 Tuir)</b></p> <p>Introdotta un nuovo co.6 teso a sancire un meccanismo di deduzione specifica per le perdite conseguite da soggetti Irpef trasparenti partecipati da soggetti Ires, con la previsione della possibilità di utilizzo delle stesse solo per compensare gli utili prodotti dal medesimo soggetto nei successivi periodi di imposta.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</p>
<p>art.1 co.33 lett.n) e co.34</p>	<p><b>REVISIONE DEL REGIME DEGLI AMMORTAMENTI E DELLA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art.102 Tuir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abrogata la possibilità di stanziare quote di ammortamento accelerato ed anticipato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007.</li><li>• Previsto un incremento, applicabile ai contratti stipulati a partire dal 01.01.2008, della durata minima dei contratti di leasing per ottenere la deducibilità fiscale dei canoni nelle seguenti misure:<ul style="list-style-type: none"><li>- beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento;</li><li>- beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni e massimo di 18 anni (tale ultima misura si interpreta in senso favorevole al contribuente, che potrà dedurre, se vuole, canoni riferiti a contratti di durata superiore);</li><li>- autoveicoli con limitazioni fiscali di cui all'art.164: uguale al periodo di ammortamento.</li></ul></li></ul>
<p>(continua)</p>	<p>Viene altresì programmata la revisione delle tabelle di ammortamento del DM 31.12.1988.</p> <p>Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non si applica la riduzione al 50% dell'aliquota fiscale;</li><li>• la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico (deroga al principio di derivazione).</li></ul>
<p>art.1 co.33 lett.p) e co.34</p>	<p><b>SEPSE DI RAPPRESENTANZA (art.108 Tuir)</b></p> <p>Al fine di limitare i dubbi attinenti la corretta delimitazione del perimetro di tale particolare onere, mediante il rinvio ad un apposito decreto attuativo viene stabilito, in generale, che la deduzione sarà ammessa nel periodo di competenza seguendo i requisiti di inerenza e di congruità che verranno stabiliti.</p> <p>Prevista, infine, la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, attualmente previsto in 25,82 euro.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</p>
<p>art.1 co.33 lett.q) e co.34</p>	<p><b>ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI (art.109 Tuir)</b></p> <p>A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ferma restando la necessità di recuperare le eccedenze pregresse, viene abolita la possibilità di operare deduzioni extracontabili, in applicazione del generale principio della stretta derivazione dell'imponibile dal risultato di bilancio.</p> <p>Per effetto delle suddette modifiche, nel timore di comportamenti contabili non corretti e subordinati esclusivamente al godimento di benefici fiscali, viene riconosciuto all'amministrazione il potere di disconoscere gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico se non</p>



	<p>coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità di dimostrare la giustificazione economica sulla scorta dei principi contabili. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• viene prevista la possibilità, per i soggetti che avessero utilizzato il quadro EC, di eliminare il vincolo sulle riserve in sospensione, assoggettandole ad un'imposta sostitutiva dell'1%;</li><li>• è inserita una precisazione in merito alla possibilità di deduzione dei componenti negativi, secondo il rapporto tra ricavi e proventi imponibili ed esclusi e totale ricavi e proventi e abrogato il co.6 che regolava la deduzione secondo il pro rata generale.</li></ul> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</p>
<b>art.1 co.48</b>	<p><b>RICONOSCIMENTO FISCALE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI PREGRESSE (art.109 Tuir)</b></p> <p>L'abrogazione del quadro EC porta con sé la possibilità di attribuire riconoscimento fiscale alle eccedenze di deduzioni già operate nel passato, senza gestire i riallineamenti, mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (Irpef, Ires, Irap) con aliquota:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;</li><li>• del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,</li><li>• del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.</li></ul>
<i>(continua)</i>	<p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili.</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, (30%, 40%, 30%) maggiorando le ultime due rate di interessi del 2,5%.</p>
<b>art.1, co.35</b>	<p><b>IMMOBILIARI DI GESTIONE E DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI (art.90 Tuir)</b></p> <p>Nella determinazione del reddito delle imprese immobiliari di gestione (immobili patrimonio), si considerano deducibili gli interessi di finanziamento, mentre restano ineducibili quelli di funzionamento.</p> <p>Il chiarimento rappresenta norma di interpretazione autentica.</p>
<b>art.1, co.36</b>	<p><b>COMMISSIONE DI STUDIO PER LA REVISIONE DELLA FISCALITA' COMPLESSIVA DELLE IMPRESE IMMOBILIARI</b></p> <p>Prevista l'istituzione di una commissione di studio per l'approfondimento della fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, che dovrà concludere i propri lavori entro il 30 giugno 2008, con lo scopo di proporre eventuali modifiche normative di razionalizzazione e semplificazione che troveranno applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007.</p> <p>Sino alla richiamata revisione, ai fini della deduzione degli interessi passivi, non si applicano limitazioni dell'art.96 a quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.</p>
<b>art.1 co.83 lett.c)</b>	<p><b>UTILI DA PARTECIPAZIONE (art.47)</b></p> <p>Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art.168-bis, che stabilirà la nuova <i>white list</i>.</p>



art.1 co.83 lett.d)	<b>CAPITAL GAIN (art.68)</b> Sono integralmente tassate le <i>plusvalenze</i> da cessione di titoli o partecipazioni non relativi a soggetti collocati nella nuova <i>white list</i> .
art.1 co.83 lett.e)	<b>RESIDENZA DEI SOGGETTI IRES (art.73)</b> Modifiche derivanti dalla modifica della <i>black list</i> in <i>white list</i> .
art.1 co.83 lett.g)	<b>DIVIDENDI (art.89)</b> Prevista l'integrale tassazione dei dividendi provenienti da soggetti collocati in paesi non ricompresi nella nuova <i>white list</i> .
art.1 co.83 lett.h)	<b>INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DA PARADISI FISCALI (art.110)</b> Adeguato il riferimento normativo alla indeducibilità dei costi provenienti da soggetti collocati in paesi diversi da quelli in <i>white list</i> , ferme restando le esimenti.
art.1 co.83 lett.n)	<b>WHITE LIST ( nuovo art.168-bis)</b> Sostituito il precedente meccanismo di individuazione in negativo dei paesi non fiscalmente pericolosi, con un approccio in positivo di individuazione dei paesi fiscalmente compatibili e conseguente passaggio da un sistema di <i>black list</i> ad uno di <i>white list</i> . Con appositi decreti ministeriali si individueranno gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e quelli che, oltre a consentire un adeguato scambio di informazioni, applicano un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, con la creazione di due liste da coordinare con le norme del Tuir.
art.1 co.90	<b>WHITE LIST: PERIODO TRANSITORIO</b> Per un periodo transitorio di 5 anni dalla pubblicazione del decreto <i>white list</i> , si considerano inclusi nel perimetro degli stati fiscalmente compatibili:
(continua)	a) gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996; 4 maggio 1999; 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002; b) gli Stati o territori di cui all'art.2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati; c) gli Stati o territori di cui all'art.3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.
art.1 co.130	<b>DESTINAZIONI A FINALITÀ ESTRANEE: CESSIONI ALLE ONLUS (art.13 D.Lgs. n.460/97)</b> I beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell'Iva.
art.1 co.169	<b>AUTOTRASPORTO E CONTRIBUTI SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE</b> Estesa ai versamenti effettuati dal 01.01 al 31.12.2008 la possibilità di compensare le somme versate, nel 2007, a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni



	<p>derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo. La quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e Irap.</p>
<p>art.1 co.170</p>	<p><b>DEDUZIONE FORFETARIA PER AUTOTRASPORTATORI</b> Estesa anche al 2007 la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art.66, co.5, del Tuir, spettante anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.</p>

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI

<p>art.1 co.37</p>	<p><b>ESTROMISSIONE AGEVOLATA FABBRICATI IMPRESA INDIVIDUALE</b> Introdotta la possibilità di estromettere, con opzione entro il 30.04.2008, in via agevolata gli immobili strumentali per destinazione utilizzati alla data del 30.11.2007 dall'imprenditore individuale. In alternativa alla ordinaria tassazione si applica un'imposta sostitutiva per il comparto delle imposte dirette, pari al 10% della differenza tra il valore catastale rivalutato ed il valore residuo fiscale del fabbricato, maggiorata di un'eventuale quota relativa all'Iva, se dovuta, pari al 30% dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore catastale rivalutato del fabbricato stesso. La sostitutiva deve essere versata in 3 rate pari al 40% del totale dovuto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data del 01.01.2007; 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.12.2008; 30% del totale dovuto, oltre ad interessi nella misura del 3%, entro il 16.03.2009.</p>
------------------------	--

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONUS AGGREGAZIONI STUDI PROFESSIONALI

<p>art.1 co.70-73</p>	<p><b>BONUS AGGREGAZIONI STUDI PROFESSIONALI</b> Gli studi professionali associati o le altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dalle aggregazioni di almeno quattro ma non più di dieci professionisti (particolari disposizioni potranno essere varate per i medici convenzionati con il SSN) poste in essere nel periodo compreso tra il 01.01.2008 ed il 31.12.2010 potranno beneficiare di un credito di imposta da spendere in compensazione. Il credito di imposta è pari al 15% dei costi sostenuti (a partire dalla data di aggregazione e nei 12 mesi successivi) per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• beni mobili ed arredi specifici;</li><li>• attrezzature informatiche;</li><li>• macchine d'ufficio;</li><li>• impianti ed attrezzature varie;</li><li>• programmi informatici;</li><li>• brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi);</li><li>• spese per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili</li></ul>
---------------------------	---



utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione dovranno esercitare l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione.

Il *bonus* non si applica, invece, in caso di costituzione di struttura che si limiti ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. Le disposizioni attendono l'autorizzazione della commissione UE.

## NUOVO REGIME DI TASSAZIONE DEI CONTRIBUENTI MINIMI

### NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Viene introdotto, a decorrere dal 2008, un nuovo regime naturale (per non applicarlo è necessaria opzione o comportamento concludente) dei contribuenti minimi (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) che nell'anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate (anche ad esportato abituali);
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, né erogato utili ad associati in partecipazione di solo lavoro

e, nel triennio precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Non sono considerati contribuenti minimi:

- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- b) i soggetti non residenti;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni e di mezzi di trasporto nuovi;
- d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente ricevono redditi per trasparenza da altri soggetti

I contribuenti minimi non addebitano l'Iva né detraggono l'imposta sugli acquisti; se effettuano acquisti intracomunitari o operazioni *n reverse charge*, integrano la fattura e versano la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. L'applicazione del regime comporta la rettifica della detrazione nella dichiarazione Iva del periodo precedente a quello di avvio del regime; il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi.

I contribuenti minimi sono esenti dall'Irap, mentre il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni, così come le sopravvenienze attive e passive.

I contribuenti minimi mantengono la soggettività passiva previdenziale e possono

art.1  
co.96-117

(continua)



dedurre i contributi obbligatori per legge. Sul reddito si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

Dal punto di vista degli obblighi amministrativo/contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, mentre presentano la dichiarazione dei redditi.

Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso; diversamente, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45.000 euro; in tal caso, gli adempimenti ordinari debbono essere immediatamente ripristinati.

I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.

Sono pertanto abrogati:

- l'art.32-*bis* del DPR n.633/72 (regime di franchigia);
- l'art.14 della L. n.388 del 23 dicembre 2000;
- l'art.3, commi da 165 a 170, della L. n.662 del 23 dicembre 1996, (regime dei super semplificati).

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' DI COMODO

### **MODIFICHE AL REGIME DELLE SOCIETÀ DI COMODO (L. n.724 del 23.12.1994)**

Apportate le seguenti modifiche al regime delle società di comodo:

- a) *test* sui ricavi: riduzione della percentuale dal 4 all'1% per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- b) modifica alle esclusioni: ridotto il numero rilevante dei soci, portato da 100 a 50;
- c) nuove ipotesi di esclusione: società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
- d) riduzione percentuale nel test di redditività: per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la percentuale è ridotta al 4%; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è ridotta allo 0,9%;
- e) situazioni di esclusione ad assetto variabile: con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello;
- f) modalità di comunicazione: i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.

art.1,  
co.128-129

(continua)



## SCIOGLIMENTO O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE: RIAPERTURA

Riaperta la possibilità di effettuare lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, per gli enti non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e per quelli che, a tale data, si trovano nel primo periodo di imposta. Il termine coincide con il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta.

La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 01.01.2008, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 10 e del 5%.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRAP

### L'IRAP DIVIENE TRIBUTATO REGIONALE A TUTTI GLI EFFETTI

art.1, co.  
43-45

- L'Irap assume la natura di tributo proprio della regione e, dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale; rimane ferma la indeducibilità dalle imposte sui redditi.
- Le regioni non possono modificare le basi imponibili, ma, nei limiti stabiliti, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni.
- Verrà approvato uno schema di regolamento- tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'Irap istituita con legge regionale, con l'individuazione delle norme derogabili dalle regioni.
- Le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione saranno comunque affidate all'Agenzia delle Entrate.

### DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

art.1,  
co.50

Introdotta il meccanismo di derivazione della base imponibile del tributo dalle risultanze contabili, con alcune piccole deroghe differenti a seconda della tipologia di soggetto passivo:

## SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI

Regola base

- La base imponibile è determinata, anche per i soggetti IAS, dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett.A) e B) dell'art.2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn.9), 10), lett.c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
- In sostanza, divengono generalmente irrilevanti le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione (es: costi auto).
- Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.
- I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate, concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.



# EDILCONFIDI L'AQUILA

Cooperativa Garanzia Fidi fra Costruttori Edili ed Imprese Affini della Provincia di L'Aquila

[www.edilconfidiag.it](http://www.edilconfidiag.it)

<b>Componenti non deducibili</b>	Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: <ul style="list-style-type: none"><li>- le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B) 9;</li><li>- i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro;</li><li>- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;</li><li>- le perdite su crediti;</li><li>- l'imposta comunale sugli immobili (novità).</li></ul>
<b>Elementi tassati</b>	Concorrono comunque alla formazione del valore della produzione: <ul style="list-style-type: none"><li>- i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili;</li><li>- le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.</li></ul>
<b>Elementi deducibili</b>	Sono comunque ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa ed avviamento, ma in misura non superiore a un diciottesimo del costo ed indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
<b>SOGGETTI IRPEF</b>	
<b>Regola generale</b>	La base imponibile è determinata dalla differenza tra: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'ammontare dei ricavi di cui all'art.85, co.1, lett.a), b), f) e g), e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt.92 e 93, e</li><li>- l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.</li></ul> I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione vevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.
<b>Componenti non deducibili</b>	Non sono deducibili: <ul style="list-style-type: none"><li>- le spese per il personale dipendente e assimilato;</li><li>- i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a co.co.co. e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro;</li><li>- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;</li><li>- le perdite su crediti;</li><li>- l'imposta comunale sugli immobili (novità).</li></ul>
<b>Componenti tassati</b>	I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.



<b>Opzione per le regole IRES</b>	<p>I soggetti in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione dell'Irap secondo le regole dei soggetti Ires.</p> <p>L'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è irrevocabile per tre periodi d'imposta;</li><li>• dovrà essere comunicata entro il 31.03.2008 secondo le regole stabilite con apposito provvedimento;</li><li>• al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, per l'applicazione delle regole usuali (anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile).</li></ul>
<b>ALTRI SOGGETTI</b>	
<b>Regole particolari</b>	<p>Modificati gli articoli del D.Lgs. n.446/97 anche per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le banche e gli altri soggetti finanziari (per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'art.5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati;</li><li>• le imprese di assicurazione.</li></ul>
<b>LAVORO AUTONOMO</b>	
<b>Precisazione</b>	<p>Viene precisato che i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.</p>
<b>DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<b>Modifiche all'art.11 del decreto Irap</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) La deduzione per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato è ridotta ad euro 4.600 e ad euro 9.200 per le imprese operanti in zone svantaggiate.</li><li>2) Adeguate le previsioni normative in tema del costo del lavoro (già esplicitate nelle regole afferenti ai differenti soggetti passivi, ed adeguati i rinvii ad articoli del Tuir in precedenza esplicitati secondo una numerazione non più attuale (da art.81 a art.67 per i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere).</li><li>3) Abrogati i commi 2, 3 e 4.</li><li>4) Ridotte le deduzioni forfetarie rapportate alla base imponibile, fermi restando gli scaglioni (nuove misure: 7.350, 5.500, 3.700, 1.850), e prevista una maggiorazione per i soggetti passivi Irpef.</li><li>5) Diminuita la deduzione per dipendente impiegato, nel massimo di 5, da euro 2.000 ed euro 1.850, spettante se i componenti positivi non superano 400.000 euro.</li></ol>
<b>RIDUZIONE DELL'ALIQUTA E DICHIARAZIONE</b>	
<b>Riduzione dell'aliquota</b>	<p>Prevista la riduzione dell'aliquota Irap "standard" dal 4,25 al 3,90%.</p>
<b>Dichiarazione Irap "abbandona" l'Unico</b>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione Irap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non deve essere più presentata in forma unificata;</li><li>• deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.</li></ul> <p>Termini e modalità di presentazione saranno previsti con apposito decreto attuativo.</p>



## DECORRENZA DELLE VARIAZIONI E NORME TRANSITORIE

### Norme di raccordo per il passaggio dal vecchio al nuovo regime

- Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
- L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile Irap fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nel quadro EC, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota Irap, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto.
- Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'Irap continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del co.3 dell'art.111 del Tuir (variazione riserva sinistri per imprese di assicurazione), il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007.
- Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ICI

### art.1, co.5-8

- Introdotta una nuova detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione (per i fabbricati non di categoria A1, A8 e A9), pari all'1,33 per mille, comunque non superiore a 200 euro, proporzionata al periodo di utilizzo come prima casa e da suddividersi tra i soggetti per i quali la destinazione si verifica.
- Solo a decorrere dal 2009, concessa ai comuni la possibilità di stabilire aliquote ridotte, anche inferiori al 4 per mille, sia pure limitate temporalmente, nel caso in cui vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
- Introdotta normativamente un chiarimento teso a sancire l'utilizzo della aliquota ridotta e le detrazioni per le abitazioni che, in sede di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio, vengono assegnate all'altro coniuge.
- Previste specifiche modalità con cui sono rimborsati ai comuni i minori fondi introitati a seguito della applicazione della nuova detrazione aggiuntiva per l'abitazione principale.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

### art.1, co. 63-64

#### **NUOVI LIMITI ALL'IVA DI GRUPPO (art.73 DPR 633/72)**

Per i soggetti che utilizzano la liquidazione Iva di gruppo, viene stabilito che non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali continua l'applicazione del particolare regime.



	<p>Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società escluse dalla liquidazione di gruppo si applicano le disposizioni sui rimborsi.</p> <p>La disposizione si applica a partire dalla liquidazione Iva di gruppo relativa all'anno 2008.</p>
<b>art.1, co.74</b>	<p><b>AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO (art.74-ter DPR 633/72)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta, detraendo l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente.</li><li>• L'efficacia della disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.</li></ul>
<b>art.1, co.79</b>	<p><b>MODIFICHE ALLE TABELLE IVA</b></p> <p>I corsi mascherati ed in costume vengono inseriti nella tabella A, parte III, al n.123), con applicazione di Iva al 10% «<i>spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti</i>» e vengono invece depennati dalla tabella C, n.3, ed accorpati nel successivo n.4.</p>
<b>art.1, co.80</b>	<p><b>REGIME IVA RETROATTIVO PER LE PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE</b></p> <p>Al fine di armonizzare la legislazione interna con quella europea, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.</p>
<b>art.1, co.118</b>	<p><b>SANZIONI PER MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO (art.12 D.Lgs. n.471/97)</b></p> <p>Viene stabilito che la circostanza che un esercizio rimanga chiuso a seguito di contestazione di violazioni per mancata emissione dello scontrino fiscale, possa essere evidenziata solo con apposizione del sigillo degli organi competenti, e non più anche con altri mezzi.</p>
<b>art.1, co.155</b>	<p><b>SANZIONI IVA PER OPERAZIONI DI INVERSIONE CONTABILE</b></p> <p>Introdotte specifiche disposizioni per regolamentare il meccanismo sanzionatorio nel caso di errori nelle operazioni con inversione contabile come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sanzione fra il 100 e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro, per il cessionario o il committente che non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi con inversione contabile di cui agli artt.17 e 74, commi settimo e ottavo, del DPR n.633/72. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento;</li><li>• qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo;</li><li>• al pagamento delle sanzioni nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile;</li><li>• sanzione dal 5 al 10% per il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione (autofattura), applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile.</li></ul>



<p>art.1 co. 156-157</p>	<p><b>MODIFICHE AL SISTEMA DEL REVERSE CHARGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il meccanismo dell'inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l'applicazione dell'Iva, ma anche quando l'acquirente ha la detrazione dell'imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008.</li><li>• Per i rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008, il meccanismo dell'inversione contabile non preclude il diritto al rimborso anche per le ipotesi del co.7, prima non esplicitamente richiamate.</li></ul>
<p>art.1, co.158-159</p>	<p><b>MODIFICHE AL SISTEMA IVA MONOFASE DELLA TELEFONIA ED ALLE CONNESSE SANZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modificato il regime monofase della lett.d) dell'art.74 (settore telefonia), per precisare che l'imposta è dovuta, per prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.</li><li>• Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi.</li><li>• Inserito un nuovo co.3-bis ed un nuovo co.9-ter nell'art.6 del D.Lgs. n.471/97 per delineare il sistema sanzionatorio di eventuali violazioni compiute su operazioni del comparto telefonia.</li><li>• Le sanzioni per la mancata certificazione dei corrispettivi vengono estese anche al comparto della telefonia, nei confronti dei soggetti ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici.</li></ul>
<p>art.1, co.162-163</p>	<p><b>ULTERIORI MODIFICHE AL SISTEMA DEL REVERSE CHARGE</b></p> <p>A decorrere dal 01.02.2008, il meccanismo della inversione contabile per subappalti nell'edilizia non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale (c.d. <i>general contractor</i>) a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.</p>
<p>art.1, co.164-165</p>	<p><b>CESSIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATE AD IVA E SOLIDARIETA' PASSIVA, PRIVILEGIO STATALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.</li><li>• Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può</li></ul>



	<p>regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il privilegio statale per il pagamento dell'Iva e delle sanzioni acquista carattere generale.</li></ul>
art.1, co.209-214	<p><b>FATTURAZIONE ELETTRONICA AGLI ENTI PUBBLICI</b></p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. n.52/04 e del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/05.</p>
art.1, co.215-216	<p><b>RIMBORSI TRIMESTRALI IVA</b></p> <p>La presentazione della istanza trimestrale deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica, a decorrere da un termine che verrà sancito per il tramite di un apposito decreto ministeriale.</p>
art.1, co.261-264	<p><b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO GRAUITE (art.3)</b></p> <p>Viene parzialmente modificato il regime delle prestazioni di servizi gratuite, prevedendo che le disposizioni non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:</p> <p>a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lett.c) del co.1 dell'art.19-<i>bis</i>1;</p> <p>b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'art.19, co.4, secondo periodo.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.01.2008.</p>
	<p><b>OPERAZIONI ESENTI (art.10)</b></p> <p>Sono considerate esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art.19-<i>bis</i>, anche per effetto dell'opzione di cui all'art.36-<i>bis</i>, sia stata non superiore al 10%, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.07.2008.</p>
	<p><b>DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (art.13)</b></p> <p>In tema di determinazione della base imponibile Iva:</p> <p>a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del co.5 dell'art.19,</p>



anche per effetto dell'opzione di cui all'art.36-*bis*, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

- b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore;
- c) per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art.19-*bis*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato come sopra.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.03.2008.

#### **APPLICAZIONE VALORE NORMALE (art.14)**

In tema di valore normale ai fini Iva:

- agli effetti del co.3 dell'art. 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del co.4 del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi;
- agli effetti della lett.b) del co.3 dell'art.13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'art.51, co.4, lett.a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Tuir, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.03.2008.

#### **LIMITAZIONE ALLA DETRAZIONE PER PARTICOLARI ACQUISTI (art.19-*bis*1)**

Integralmente riscritto l'art.19-*bis*1 per apportare l'ennesima revisione ai meccanismi di detrazione dell'Iva nel comparto dei veicoli a motore; in particolare:

- a) viene introdotta una specifica ipotesi destinata esclusivamente agli aeromobili, per i quali la detrazione dell'Iva è ammessa solo se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
- b) rimane il precedente trattamento per i ciclomotori di cilindrata superiore a 350cc.;
- c) per tutti gli altri veicoli, l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Rimane la detrazione piena se i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non

(continua)



	<p>supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada;</p> <p>d) rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del mezzo per i carburanti e lubrificanti, canoni di <i>leasing</i>, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, che sino ad ora era considerata indeducibile al 100%.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.</p> <p>Prevista l'abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione sulle spese della telefonia cellulare.</p>
art.1, co.265	<p><b>ACCERTAMENTO A VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI DL 223/2006</b></p> <p>Le disposizioni in tema di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• accertamento delle transazioni immobiliari a valore normale ai fini delle imposte dirette ed Iva;</li><li>• accertamento delle transazioni ai fini Iva sulla base dell'importo del mutuo acceso dall'acquirente;</li></ul> <p>valgono come presunzioni semplici per le transazioni ante 4 luglio 2006.</p>
art.1, co.269	<p><b>MANCATA EMISSIONE DEGLI SCONTRINI (art.12 D.Lgs. n.471/97)</b></p> <p>Alleggerita la sanzione accessoria della chiusura del posto vendita a seguito delle contestazioni per la mancata certificazione delle operazioni; infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il numero di violazioni richieste è innalzato da 3 a 4;</li><li>• è inserita la necessità che le violazioni siano compiute in giorni differenti.</li></ul>
art.1, co.270	<p><b>SANATORIA ELENCHI CLIENTI E FORNITORI TARDIVI DEL 2006</b></p> <p>Forse per accogliere tardivamente le numerose richieste di proroga, è stabilito che si considerano validi gli elenchi clienti e fornitori relativi al periodo di imposta 2006 se trasmessi entro la data del 15.11.2007, anche se la scadenza originaria fosse stata fissata al 15.10.2007.</p>
art.1, co.271	<p><b>COMMERCIALIZZAZIONE DI REGISTRATORI DI CASSA</b></p> <p>Viene differita al 01.01.2009 la data a partire dalla quale i registratori di cassa immessi sul mercato dovranno essere abilitati all'invio telematico dell'ammontare giornaliero degli incassi.</p>

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STAMPA DELLE SCRITTURE CONTABILI

art.1, co.161	<p><b>TERMINE DI STAMPA DELLE SCRITTURE CONTABILI (L. n.357/94)</b></p> <p>Viene adeguato il termine per la stampa definitiva delle scritture contabili, portandolo al termine del terzo mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (normalmente quindi entro il 31 ottobre di ogni anno, essendo fissato al 31 luglio il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi).</p>
------------------	---

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

art.1, co.67	<p><b>RITENUTE SUI DIVIDENDI IN USCITA DALL'ITALIA (art.27)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Esclusi dalla applicazione della ritenuta a titolo di imposta gli utili e simili corrisposti ai particolari soggetti di cui al nuovo co.3-ter.</li><li>• La ritenuta a titolo di imposta è ridotta al 12,50% in caso di erogazione non solo ad azionisti di risparmio, ma anche alle società ed enti indicati al nuovo co.3-ter;</li></ul>
-----------------	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inserito il nuovo co.3-<i>ter</i> con la previsione di una ritenuta ridotta del 1,375% a titolo di imposta, da applicarsi sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella nuova <i>white list</i> di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art.168-<i>bis</i> del Tuir.</li></ul>
art.1, co.84	<p><b>RITENUTE SUGLI INTERESSI E SUI REDDITI DI CAPITALE (art.26)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In tema di applicazione della ritenuta ridotta del 12,50%, modificate le condizioni per la verifica della applicabilità della agevolazione in relazione alla istituzione del nuovo meccanismo della <i>white list</i>.</li><li>• Al co.5, in tema di applicazione della ritenuta su redditi di capitale diversi da quelli specificamente menzionati (ipotesi residuale), viene modificato il periodo che prevede l'applicazione della ritenuta elevata al 27% anziché al 12,50%, per tenere conto delle modifiche in tema di <i>white list</i>.</li><li>• Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-<i>bis</i> del Tuir; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.</li></ul>
	<p><b>RITENUTA SUI DIVIDENDI (art.27)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ridisegnate le ipotesi in cui deve essere assoggettato a ritenuta l'intero ammontare del corrisposto come segue: sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art.65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-<i>bis</i> del Tuir.</li></ul>
(continua)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-<i>bis</i> del Tuir; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.</li></ul>
	<p><b>DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE (art.37-<i>bis</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nel co.3, nell'ambito della elencazione delle operazioni "pericolose" viene modificata la lett.f-<i>quater</i> come segue: pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 c.c., una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-<i>bis</i> del Tuir, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.</li><li>• Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.168-<i>bis</i> del Tuir; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.</li></ul>
art.1, co.252	<p><b>VALORE PROBATORIO DEGLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA DA STUDI DI SETTORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ai fini dell'accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>In ogni caso i contribuenti che dichiarano Ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici.</li></ul>
<b>art.1, co.253-255</b>	<p><b>CRITERI PER LA SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO</b></p> <p>Introdotti criteri aggiuntivi per l'elaborazione dei soggetti da sottoporre ad accertamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, i criteri selettivi per l'attività di accertamento, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90%;</li><li>ai fini della sola Iva, per il quinquennio 2008-2012, si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti e la gestione dei telefoni cellulari.</li></ul>

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI

<b>art.1, co.92-93</b>	<p><b>SANZIONI PER I REVISORI CONTABILI (art.9 D.Lgs. n.471/97)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'art.2409-ter, co.3, c.c., sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'Irap, con la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente.</li></ul>
<i>(continua)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'Irap si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.</li><li>Le nuove disposizioni si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.</li></ul>
<b>art.1, co.94</b>	<p><b>OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL REVISORE (art.1 DPR n.322/98)</b></p> <p>Nel regolamento sulle dichiarazioni, viene esplicitamente previsto che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.</p>
<b>art.1, co.121-123</b>	<p><b>SEMPLIFICAZIONI MODELLO 770 DAL 2009</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.</li><li>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il</li></ul>



	<p>Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative, nonché quelle di condivisione dei dati tra l'Inps, l'Inpdap e l'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>art.1, co.217-220</p>	<p><b>MODIFICHE ALLE REGOLE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI (DPR n.322/98)</b></p> <p>Queste le principali modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il modello 770 ordinario deve essere presentato entro il termine del 31.07;</li><li>• il termine di presentazione del mod. 770 semplificato è prorogato al 30 aprile, in odore di ulteriore proroga;</li><li>• previsto, anche per i soggetti Irpef, l'obbligo generalizzato di trasmissione telematica della dichiarazione entro il 31.07, con conseguente impossibilità di consegna del modello cartaceo a banche o poste;</li><li>• per i contribuenti residenti all'estero rimane la possibilità di invio della dichiarazione mediante lettera raccomandata;</li><li>• l'Agenzia delle Entrate, entro il 01.10 di ciascun anno, renderà disponibili i dati delle dichiarazioni trasmesse telematicamente dai contribuenti.</li></ul>
<p>art.1, co.223</p>	<p><b>IMPORTI MINIMI A CREDITO O A DEBITO</b></p> <p>Viene meglio precisato che i crediti derivanti da dichiarazione di importo non superiore a 12 euro, non solo non sono rimborsabili, ma non possono essere utilizzati in compensazione. Eliminata la disposizione che negava il compenso riconosciuto dallo Stato ai soggetti che elaboravano il modello 730 pur in presenza di cause di esonero.</p>

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

<p>art.1, co.138-143</p>	<p><b>RIMBORSI ULTRADECENNALI, PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI E DELLE COSE DEL DEBITORE IN POSSESSO DI TERZI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.</li><li>• La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al co.139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire: a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data; b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.</li><li>• In tema di pignoramento dei crediti presso terzi (art.72-bis del DPR n.602/73) è previsto che l'atto può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'art.44, co.1, del D.Lgs. n.112 del 13 aprile 1999.</li><li>• In tema di pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (art.73 del DPR n.602/73), viene introdotto un nuovo co.1-bis per sancire che il</li></ul>
<p>(continua)</p>	



pignoramento può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità di cui al precedente art.72-*bis*, in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.

- Nei casi di cui agli artt.2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000 (reati tributari), si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art.322-*ter* c.p..

## **RISCOSSIONE: RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI**

- Introdotto un nuovo art.3-*bis* al D.Lgs. n.462/97, in tema di rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni che ridefinisce le possibilità di rateazione, anche in relazione all'importo dovuto.
- L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
- Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
- La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal co.4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
- Le disposizioni si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata.

art.1,  
co.144-151

- Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le suddette disposizioni.
- Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art.19 del DPR n.602/73.

Le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

- a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi della liquidazione delle dichiarazioni;
- b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi del controllo formale;
- c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute per tassazione separata su indennità e trattamenti di fine rapporto, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'art.21 del Tuir, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

(continua)



<p>art.1, co.145</p>	<p><b>DILAZIONE DI PAGAMENTO (art.19 DPR 602/73)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancari) deve essere rilasciata quando l'importo eccede i 50.000 euro (e non più 25.822,84).</li><li>• In alternativa alle predette polizze, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'art.77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo, secondo disposizioni analoghe a quelle sopra illustrate.</li></ul>
<p>art.1, co.152-154</p>	<p><b>RISCOSSIONE, TRIBUTI LOCALI E CONTRAVVENZIONI STRADALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell'acquisizione, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.</li><li>• Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni la sanatoria di cui alla L. n.311/04 produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del D.Lgs. n.112 del 13 aprile 1999 e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al co.2 dell'art.19 del medesimo D.Lgs. n.112/99, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.</li></ul>

## DISPOSIZIONI RESIDUALI

<p>art.1, co.132</p>	<p><b>ESENZIONE DAL CANONE RAI</b></p> <p>Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di età pari o superiore a 75 anni;</li><li>• e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità;</li><li>• senza conviventi,</li></ul> <p>è abolito il pagamento del canone RAI per il solo luogo di residenza.</p> <p>Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.</p>
<p>art.1, co.288-289</p>	<p><b>OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DAL 2009</b></p> <p>A decorrere dall'anno 2009, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• energetica dell'edificio, così come previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.192/05;</li><li>• delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.</li></ul> <p>Modificato, di conseguenza, il co.1-<i>bis</i> dell'art.4 del DPR n.380/01.</p>
<p>art.1, co.89-90</p>	<p><b>ESPROPRIAZIONI</b></p> <p>Apportate modifiche al TU in materia di espropriazioni per pubblica utilità; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura</li></ul>



	<p>pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale, l'indennità è ridotta del 25%;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10%;</li><li>• nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene;</li><li>• le disposizioni si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.</li></ul>
<p>art.1, co.376-378</p>	<p><b>TICKET AMBULATORIALE</b></p> <p>Per l'anno 2008 è abolito il <i>ticket</i> di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati.</p>
<p>art.1, co. 444-451</p>	<p><b>CLASS ACTION</b></p> <p>Previste disposizioni che istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria, volti ad innalzare i livelli di tutela. Le modifiche sono state inserite nel codice del consumo, di cui al D.Lgs. n.206 del 6 settembre 2005. Le disposizioni entreranno in vigore trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria.</p>